



Medico di Famiglia incompatibile con ogni lavoro dipendente

Data 25 agosto 2011
Categoria medicina_legale

La Cassazione applica rigidamente l' art. 4 della legge 412/1991 (incompatibilit  con qualsiasi rapporto dipendente, pubblico o privato, anche precario) e sancisce l' incompatibilit  anche col lavoro di ricercatore universitario in settori non convenzionati col SSN (Cass. Lavoro n. 15789/2010).

Un ricercatore universitario aveva chiesto che venisse riconosciuta la compatibilit  del suo contratto di universitario puro in settore non convenzionato, con l' attivit  del Medico di Famiglia.

La Cassazione respingeva la richiesta in base alle norme contrattuali nazionali dei medici di famiglia e alle leggi vigenti che permettono tale possibilit  solo ai medici penitenziari.

I medici di famiglia convenzionati col SSN, ribadisce la Cassazione, possono effettuare solo attivit  autonome, gestite comunque in base alle normative contrattuali.

Daniele Zamperini